

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (<i>Esame e rinvio</i>)	157
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio (<i>Esame e rinvio</i>)	157
AVVERTENZA	160

Mercoledì 15 marzo 2000. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato, onorevole Gabriele Cimadoro.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), *relatore*, osserva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame concerne l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione

dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

Facendo notare che le funzioni concernenti i trattamenti economici a favore degli invalidi civili, come elencati nella tabella 1 del provvedimento, saranno esercitate dalle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° ottobre 2000, illustra l'articolo 1 che disciplina l'ambito operativo del provvedimento.

L'articolo 2 contempla le modalità e le procedure alle quali le commissioni mediche ASL devono attenersi in sede di procedimenti per la concessione dei benefici a favore degli invalidi civili. L'articolo 3 concerne il trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e organizzative. L'articolo 4, relativo al trasferimento di risorse umane, disciplina l'aspetto più delicato del provvedimento.

Come si rileva dalla relazione introduttiva, nelle prefetture prestano servizio circa 8.200 unità di personale appartenente alle qualifiche funzionali dalle quali vanno necessariamente sottratte 1.500 unità appartenenti a quei profili professionali (idraulici, elettricisti, ecc.) che a

causa della loro specifica professionalità non possono essere utilizzati per l'espletamento di compiti inerenti le funzioni in materia di invalidi civili. Inoltre non possono considerarsi le unità di personale, calcolabili in termini percentuali in circa il 28 per cento pari a 2.400 unità, che prestano servizio negli uffici di gabinetto delle prefetture. Pertanto restano 4.300 unità che svolgono attività amministrativa nelle prefetture ove le funzioni più rilevanti sono quelle relative alla protezione civile, alla cittadinanza, al servizio elettorale, alla polizia amministrativa, ai culti, alla depenalizzazione, alla sospensione e revoca delle patenti, al contenzioso, alla finanza locale, ai contratti, alle espropriazioni ed alle requisizioni.

Il contingente del personale che svolge effettivamente attività connessa alla materia degli invalidi civili può essere quantificato in 557 unità: la cifra è stata individuata tenuto conto delle 1.051 unità di personale addetto ai compiti in materia di invalidi civili utilizzato anche per lo svolgimento di altre diversificate attività.

Segnala che il Ministero dell'interno non ha provveduto all'individuazione dei carichi di lavoro a cui peraltro sarebbe stato tenuto. Pertanto il trasferimento è stato predisposto sulla base di ipotesi.

Relativamente alla articolazione del personale trasferito sulla base delle qualifiche professionali, osserva che si tratta di una articolazione equilibrata. Per le 557 unità trasferite si passa infatti da percentuali del 60 per cento a percentuali del 50 per cento per le qualifiche più alte: si rileva pertanto una corrispondenza tra il contingente complessivo trasferito e l'articolazione dello stesso tra le diverse qualifiche.

L'articolo 5 concerne le regioni a statuto speciale. L'articolo 6 è relativo alle risorse finanziarie da trasferire alle regioni.

L'articolo 7 contempla le forme di collaborazione tra il Ministero dell'interno e le regioni per l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti.

Sulla base delle osservazioni formulate ritiene di poter proporre alla Commissione un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando l'assenza del Governo, fa presente l'opportunità di chiarire alcuni problemi di ordine generale connessi alla impostazione del processo di trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali da realizzare con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Fa notare che possono presentarsi casi in cui in un determinato settore risulta possibile il trasferimento di risorse finanziarie, ma non di risorse umane e relative risorse finanziarie. Si tratterebbe di casi che rappresentano un'eccezione alla regola generale del trasferimento di risorse nella loro interezza.

A tal proposito si interroga sul senso del comma 3 dell'articolo 4 che rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 per l'individuazione delle modalità di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale da trasferire nonché per l'individuazione delle modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie. Occorre infatti verificare l'opportunità di un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7 della legge n. 59, per la puntuale individuazione delle unità da trasferire: in tal modo i tempi del processo di trasferimento si allungano con pregiudizio per l'esito del processo medesimo. Potrebbe infatti rivelarsi utile demandare la individuazione puntuale delle risorse ad un procedimento diverso da quello previsto all'articolo 7 della stessa legge n. 59.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), *relatore*, ricordando che l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni è subordinato al trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali, fa notare che in base al comma 3 dell'articolo 4 un successivo decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri stabilisce le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici, previa definizione dell'ammontare complessivo del contingente da trasferire realizzata con il provvedimento in esame.

Il procedimento di trasferimento di risorse umane nel settore degli invalidi civili non risulta pertanto concluso: l'individuazione puntuale delle risorse medesime, anche in riferimento alle diverse realtà regionali, è rinviato ad una trattativa sindacale non ancora terminata.

Sulla base di quanto rilevato dal Presidente, reputa opportuno verificare se la individuazione dei contingenti numerici del personale da trasferire possa realizzarsi secondo un procedimento diverso da quello descritto al comma 3 dell'articolo 4. Ritiene però necessario far presente che l'adozione di un procedimento ulteriore potrebbe determinare una assenza di verifica del trasferimento nella parte più delicata, quella relativa alla definizione dei contingenti nelle diverse regioni. In effetti la mancata definizione, nel provvedimento in esame, dei singoli contingenti numerici fa pensare ad uno sbilanciamento nella presenza del personale all'interno delle varie prefetture. Reputa quindi opportuno chiedere chiarimenti al Governo in merito alle problematiche emerse.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS) ricordando che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il trasferimento di risorse nel mercato del lavoro presentava problemi quantitativamente rilevanti, fa rilevare che in quella occasione era stata riscontrata una certa funzionalità del trasferimento pur in presenza di contestazioni da parte delle regioni sul grado di operatività, inferiore rispetto alle aspettative, del personale trasferito. Si domanda pertanto quali possano essere le motivazioni che inducano ad abbandonare il modello precedentemente seguito e, quindi, ad un trasferimento di risorse in più riprese.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ravvisando la esigenza di un chiarimento da parte del Governo sui problemi che sembrano impedire il trasferimento di risorse nella loro interezza, propone di audire sulla questione il consigliere Pajno, Commissario straordinario del Governo per il completamento del processo di trasferimento.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, rileva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, deliberato in attuazione dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998, concerne il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, commercio e artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio.

Nel caso degli UU.PP.I.C.A si tratta in concreto di trasferimento di personale, in quanto in base all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, gli uffici in questione ubicati già presso le camere di commercio svolgono le proprie funzioni con oneri a totale carico delle stesse camere che sono tenute a fornire agli stessi uffici i locali, i beni strumentali e, in caso di necessità, il personale.

Il provvedimento prevede il trasferimento di 91 unità: come si evince dalla tabella allegata al provvedimento mede-

simo il personale trasferito non risulta dislocato in tutte le province italiane.

Passando ad esaminare i singoli articoli dello schema di decreto, fa notare che l'articolo 1 disciplina le finalità del provvedimento.

L'articolo 2 concerne il trasferimento delle risorse umane: si tratta di 91 unità delle quali 28 appartenenti al IX livello, 9 all'VIII livello, 35 al VII livello e 19 al VI livello.

L'articolo 3 concerne l'inquadramento del personale trasferito. A tal proposito si prevede per il personale appartenente alla IX qualifica funzionale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedano, in sede di inquadramento, all'attribuzione di eventuali posizioni economiche ulteriori in relazione alla posizione professionale posseduta all'atto del trasferimento. Tale profilo — secondo quanto rilevato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) — risulta in contrasto con l'autonomia di contrattazione degli enti locali tra i quali si ascrivono le camere di commercio.

Relativamente poi al comma 5 dell'articolo 3 che fa salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, è stato rilevato dalla stessa Unioncamere che tale disposizione determina uno stato di incertezza legata al mancato espletamento dei concorsi interni.

Riservandosi di valutare attentamente i rilievi suddetti, ritiene di poter proporre parere favorevole sul provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, esprime perplessità sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 3 in base al quale per il personale della IX qualifica le camere di commercio provvedono all'attribuzione delle eventuali posizioni economiche ulteriori in rela-

zione alla posizione professionale posseduta all'atto del trasferimento.

Reputa poco chiaro il significato dell'espressione « posizioni economiche ulteriori », ritenendo ovvio che a seguito del trasferimento le posizioni economiche del personale trasferito rientrano nella competenza delle camere di commercio.

Non desta perplessità invece il comma 5 dell'articolo 3 con il quale si intende consentire al personale degli UU.PP.I.C.A. di concludere il concorso interno indetto dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato e salvaguardare così le posizioni acquisite.

Il sottosegretario di Stato, Gabriele CIMADORO fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 nasce dall'esigenza di garantire il personale degli UU.PP.I.C.A. appartenente alla IX qualifica funzionale la quale non è presente nell'organigramma delle camere di commercio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, reputa opportuno trovare una nuova formulazione che chiarisca quanto rilevato dal sottosegretario.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.